Dott. Enrico Spanu
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE DEL 16 LUGLIO 2025

ENTRO IL 31 LUGLIO LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA TR PER IL CREDITO DEL SECONDO TRIMESTRE 2025

Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2025.
La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.
Si ricorda che l'art. 38 bis del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando l'importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011.

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l'apposizione del visto di conformità.

ROTTAMAZIONE QUATER: PROSSIMA CHIAMATA IL 31 LUGLIO

L'Agenzia Entrate-Riscossione ha inviato, entro lo scorso 30 giugno, la Comunicazione di riammissione alla "Rottamazione-quater". La copia e i moduli di pagamento sono disponibili in area riservata.
Per mantenere i benefici della riammissione alla "Rottamazione-quater" è necessario effettuare il versamento della prima o unica rata in scadenza giovedì 31 luglio 2025.
In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge sono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 5 agosto 2025.
Le successive rate dovranno essere saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
Qui le modalità di pagamento.

DECRETO OMNIBUS: LE MISURE PER IL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO

Il Decreto Omnibus (DL n. 95/2025), entrato in vigore il 1° luglio, prevede novità anche per il **settore turistico-ricettivo**.
Con lo scopo di migliorare il benessere dei lavoratori del settore, inclusi quelli impiegati presso bar e ristoranti, e garantire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, **l'articolo 14** del Decreto autorizza la spesa di:

- **44 milioni di euro per l'anno 2025** e **38 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, di cui 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori;

- **22 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027** per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

Le risorse stanziate saranno destinate ai soggetti che, nella piena disponibilità degli immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, saranno individuate, con apposito decreto del Ministero del Turismo, le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori, per un periodo non inferiore a 5 anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% del valore medio di mercato.
L'articolo 14 del Decreto Omnibus, infine, va a prorogare alcune scadenze legislative, come quella relativa alle domande di contributo legate al decreto 113/2024, posticipata al 15 dicembre 2025, e i termini relativi agli interventi previsti dal decreto 152/2021, ora estesi fino al 31 marzo 2026.

ECOBONUS E BONUS CASA: ONLINE IL PORTALE AGGIORNATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI 2025

È operativo, dal 30 giugno scorso, il nuovo portale aggiornato **bonusfiscali.enea.it** per la trasmissione dei dati all'ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di **Ecobonus** e **Bonus Casa**.
Il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati, spiega l'ENEA, decorre dal 30 giugno 2025:

- per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2025 e la data di messa online del portale;
- per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.

L'accesso al servizio online è disponibile s**olo previa autenticazione tramite SPID di persona fisica o CIE**.

AGENZIA ENTRATE: GUIDA AGGIORNATA AI SERVIZI ONLINE E NOVITÀ PER I SERVIZI DEDICATI AGLI IMMOBILI

L'Agenzia Entrate ha pubblicato una nuova versione della guida "I servizi dell'Agenzia delle Entrate", aggiornata a **luglio 2025**, pensata per facilitare i contribuenti ad assolvere agli adempimenti che li riguardano ed essere in regola senza recarsi in un ufficio dell'Agenzia.
La nuova versione della guida illustra, anche con esempi pratici, come si può fare tutto direttamente da casa, principalmente utilizzando il portale on line dell'Agenzia e gli altri canali messi a disposizione dei cittadini.
Le principali novità
Una delle novità riguarda **la visura catastale**, che consente di consultare e ottenere gli atti e i documenti catastali, tra cui:

- i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati);
- i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili;
- i dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie).

Ora, a differenza da quanto avveniva prima, l'utente può effettuare gratuitamente la visura on line **sia dei propri immobili sia di quelli di cui non è titolare**. Richiedendo la visura presso lo sportello, invece, questa è gratuita solo per gli immobili di cui si è intestatari.
Se si accede tramite area riservata alla sezione "Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili", accedendo al servizio "Visure catastali di immobili non di proprietà", è possibile ottenere gratuitamente anche le visure catastali on line su immobili dei quali non si risulti titolari in catasto, come:

- visure attuali per soggetto;
- visure, attuali o storiche, di un immobile censito al Catasto Terreni o al Catasto Fabbricati, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali;
- visura della mappa con la rappresentazione della particella censita al Catasto Terreni.

Richiedendo, invece, il rilascio di visure catastali di immobili non di proprietà presso gli sportelli degli Uffici provinciali dell'Agenzia, è previsto il pagamento delle tasse per i servizi ipotecari e catastali.
Altro "plus" la possibilità, in area libera attraverso il servizio gratuito "Constulazione rendite catastali", di conoscere:

- per i fabbricati, l'indirizzo, la zona censuaria, la categoria, la classe, la consistenza e la rendita catastale;
- per i terreni, la superficie, la qualità, il reddito dominicale e quello agrario.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.